

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di Responsabilità civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro (Assicurazione RCT/RCO).**

**CHIARIMENTO N° 4 DEL 10.12.2014**

**Quesito :** "Relativamente alla procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio assicurativo di RCT/O dell'ASL di Oristano, sarebbe utile approfondire meglio i seguenti punti:

- 1) Conferma che all'art. 32) Gestione delle vertenze di danno e Spese di resistenza delle **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI** la procedura per la gestione ed il pagamento dei sinistri che verrà redatta di comune accordo riguardi sia i sinistri rientranti in SIR sia in quelli che la eccedono.
- 2) Art. 3-Inizio e termine della garanzia delle **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE** maggiori dettagli in merito all'interpretazione dell'ultimo capoverso"

**Risposta:** In riferimento al primo quesito si conferma che vi sarà una unica procedura operativa sinistri ed essa riguarderà sia i sinistri rientranti nella SIR sia i sinistri che la eccedono. La Procedura potrà essere redatta di comune accordo tra la Società e la Contraente, entro i limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite agli artt. 31, 32a) e 32b) del Capitolato Tecnico.

Per quanto riguarda il secondo quesito, attinente all'ultimo capoverso dell'Art. 3 del Capitolato Tecnico che recita: *"La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ad ogni norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale"* si precisa che trattasi di clausola cosiddetta "di stile" il cui contenuto, in quanto di carattere generale, non intende modificare le disposizioni di legge vigenti.

Essa viene introdotta nei formulari assicurativi con la sola finalità di dare contezza fra le parti, circa la particolare complessità della materia che regola la responsabilità per l'atto sanitario, contrattuale ed extracontrattuale, e che pertanto alla luce degli artt. 57 e seg. della L. 218 del 31.05.1995 recante *"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"* è indice esemplificativo dell'ampiezza del quadro delle fonti normative che possono regolare l'obbligazione risarcitoria in ambito sanitario.

